

(N. 1298)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GONELLA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 1950

Collocamento in missione per un triennio presso le Facoltà di magistero e presso gli Istituti superiori di magistero pareggiati di maestri elementari di ruolo, per il conseguimento del diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 140 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, sui servizi della istruzione elementare prevedeva la possibilità di tenere in missione per un biennio maestri elementari di ruolo in numero non superiore a quaranta, conservando loro lo stipendio e la sede di titolarità, presso gli Istituti superiori di magistero, e ciò allo scopo di consentire a coloro che ne avessero la capacità, ma fossero privi di mezzi finanziari occorrenti, di frequentare gli anzidetti istituti e di conseguirvi i titoli relativi, fra gli altri quello specifico di abilitazione alla vigilanza scolastica.

Con regio decreto 24 gennaio 1929, n. 145, dieci dei quaranta predetti posti furono destinati a coloro che intendevano frequentare l'accademia fascista di educazione fisica.

Essendosi poi riconosciuto insufficiente il beneficio in parola, sia per l'esiguo numero dei

posti di missione, sia per la troppo breve durata di questa, fu stabilito col regio decreto 20 giugno 1935, n. 1227, che la durata della missione stessa fosse portata da due a tre anni, limitatamente ai maestri ammessi a frequentare gli Istituti superiori di magistero.

In seguito alla soppressione dell'Accademia fascista il Ministero della pubblica istruzione ha preparato l'unito schema di provvedimento nel quale si ripristina, in sostanza, l'originaria disposizione del citato testo unico e nel contempo la si disciplina in modo che la missione dei quaranta maestri di ruolo presso la Facoltà di magistero e presso gli Istituti superiori pareggiati di magistero ritorni esclusivamente a beneficio della scuola elementare. Nel passato accadeva infatti che i maestri tenuti in missione potessero disertare la scuola elementare e avviarsi per altre carriere, in quanto erano libe-

ri di frequentare qualsiasi corso di studi presso gli Istituti e le Facoltà di magistero.

A tal fine l'unito disegno di legge limita la missione solo ai corsi di abilitazione alla vigilanza scolastica, in modo che i maestri ammessi al beneficio possano avviarsi esclusivamente per la carriera direttiva e ispettiva della scuola elementare, rimanendo quindi nell'ambito di questa.

Il Consiglio di Stato, nell'esprimere il suo parere, a norma di legge, aveva prospettato l'opportunità che il numero dei posti di missione fosse aumentato, adeguandolo al crescente sviluppo della scuola elementare; ma le difficili condizioni della finanza statale hanno consigliato il Ministero della pubblica istruzione di soprassedere a tale richiesta, mantenendo inalterato il numero di quaranta. Logicamente vengono assorbiti i dieci posti già messi a disposizione dell'accademia fascista di educazione fisica.

È da rilevare infine un'osservazione del Consiglio di Stato, il quale ha proposto che al termine « missione » fosse sostituito l'altro « comando ».

Premesso che nessuno dei due termini risponde in pieno all'istituto giuridico di cui trattasi e che non è possibile escogitarne uno più idoneo, si fa presente che non sembra opportuno accogliere la proposta per due motivi: innanzi tutto perchè il termine « missione » è stato collaudato da venti anni di prassi e in secondo luogo perchè l'altro potrebbe ingenerare confusione, dato che col termine « comando » si intendono particolari situazioni determinate da provvedimenti d'ufficio della Amministrazione,

mentre nel caso in esame il maestro è esonerato dall'obbligo dell'insegnamento soltanto su sua richiesta.

Il Ministero del tesoro ha dato la sua adesione.

Ai maestri in « missione » viene conservata la sede e vengono corrisposte, oltre allo stipendio, l'indennità di carovita e quella di studio. Non competono agli stessi l'indennità di presenza, nè il compenso per il lavoro straordinario, che hanno un carattere più particolarmente legato all'effettivo servizio scolastico.

Corre l'obbligo di mettere in rilievo che lo schema di provvedimento legislativo in questione comprendeva un articolo unico e una norma transitoria nella quale veniva disposto che, in attesa che fossero emanate le disposizioni supplementari di cui all'articolo unico stesso, le norme per disciplinare il concorso sarebbero state emanate dal Ministro della pubblica istruzione con suo decreto.

Aderendo, peraltro, ad un'opportuna osservazione del Ministero di grazia e giustizia, si è venuti nella determinazione di eliminare dal testo tale norma transitoria, impegnandosi il Ministero della pubblica istruzione a emanare al più presto le norme definitive che regoleranno i concorsi per posti di missione presso le Facoltà di magistero.

Quanto, poi, all'articolo unico, in accoglimento di altra osservazione del Ministro Guardasigilli, si è provveduto ad aggiungere dopo la parola « destinati » le parole « in seguito a concorso per titoli ».

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

L'articolo 140 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare e sulle sue opere di integrazione, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 e modificato con regio decreto 24 gennaio 1929, n. 145, è sostituito dal seguente:

« Presso le Facoltà di magistero delle Università degli studi e presso gli Istituti superiori di magistero pareggiati possono essere destinati, in seguito a concorso per titoli, insegnanti di ruolo delle scuole elementari di Stato in nu-

mero non superiore a quaranta, per frequentare il corso triennale di studi, ai fini del conseguimento del diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica.

« Agli insegnanti di cui al comma precedente viene conservata la sede e vengono corrisposte, oltre allo stipendio, l'indennità di carovita e l'indennità di studio. Ad essi non compete il compenso per il lavoro straordinario nè l'indennità di presenza.

« Le norme del concorso saranno fissate dal regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ».